

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

**Strumenti e procedure di raccordo
e concertazione tra le Regioni e
gli enti locali**

Relazione a cura di Alberto Chellini

Schede di sintesi a cura di Alberto Chellini e Caterina Orione

**Strumenti e procedure di raccordo e concertazione
tra le Regioni e gli enti locali.**

Sommario

Relazione (*Alberto Chellini*):

1. Premessa.
2. Quadro generale e fonti normative.
3. Composizione.
4. Modalità di nomina.
5. Autonomia organizzativa.
6. Competenze.
7. Ruolo istituzionale.
8. Effetti delle pronunce.
9. Conclusioni.

**Schede di sintesi degli organismi di raccordo Regioni-enti locali istituiti ed in via di istituzione
(*Alberto Chellini, Caterina Orione*):**

- a) Regioni a statuto ordinario.
- b) Regioni a statuto speciale e Province autonome.

RELAZIONE
(Alberto Chellini)

1. Premessa

La trama dei rapporti tra Regioni ed enti locali si è sviluppata in modo intenso in questi anni, attraverso molteplici sedi di confronto e di consultazione, sia presso le Giunte che presso i Consigli regionali, in relazione tanto a singole proposte di legge quanto a più vasti ambiti di materie, con particolare riferimento alle procedure della programmazione regionale e locale.

Ma all'interno di questa ampia realtà di rapporti tra Regioni ed enti locali si sta ora delineando un nuovo indirizzo istituzionale, del quale ci si propone qui di esaminare i tratti peculiari, caratterizzato dall'istituzione presso le Regioni di organismi rappresentativi delle autonomie locali a carattere permanente ed a competenza generale, finalizzati ad un raccordo continuativo tra i vari livelli del sistema delle autonomie e con un ruolo che, pur se attualmente ancora modesto, appare potenzialmente suscettibile di notevole sviluppo, nel senso di una significativa incidenza sullo stesso procedimento legislativo regionale.

Questa tendenza prende le mosse dalla L. n. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, che all'art. 3, comma 6, prevede che le Regioni definiscano "forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione".

Ma è con la legge "Bassanini", L. n. 59/1997, e con il conseguente d.lgs. n. 112/1998, che questo indirizzo assume connotazioni più decise, chiamando le Regioni a definire "strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze" (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 112/1998).

Del resto, al di là di queste stesse disposizioni, non è dubitabile che l'attuazione in ambito regionale del principio di attribuzione agli enti locali di tutte le funzioni amministrative che non richiedono, per loro essenza, l'esercizio unitario da parte della Regione, rende indispensabile un più stretto ed organico rapporto tra la stessa Regione e gli enti locali, in una logica di "sistema" delle autonomie.

E' un percorso istituzionale analogo a quello che, a livello nazionale, ha visto affermarsi sempre più decisamente il ruolo della Conferenza Stato-Regioni e Stato-Regioni-Città; ma, come vedremo, non mancano all'interno di questo stesso percorso elementi di una visione istituzionale più profondamente innovativa, in senso federalista, affine a quella che, sul piano delle riforme costituzionali, sostiene la necessità di trasformare un ramo del Parlamento in Camera delle Regioni e delle autonomie.

Per il momento, comunque, i nuovi organismi istituzionali di cui ci occupiamo sono ancora ad uno stato iniziale o addirittura di mero progetto. A questo riguardo si tenga presente che, proprio per

il carattere ancora in divenire di questa realtà, vengono qui presi in esame organismi già costituiti e funzionanti insieme ad altri non ancora operativi o la cui costituzione è al momento soltanto prevista in progetti di legge ancora in itinere.

E' evidente, quindi, il carattere iniziale e di primo approccio delle considerazioni che vengono qui sviluppate, la cui verifica dovrà essere effettuata in un secondo momento, a fronte di un più ampio consolidamento della realtà in esame.

Le rilevazioni effettuate sulla situazione in atto presso le singole Regioni e Province autonome sono riportate nelle schede in allegato, delle quali si intende qui di seguito offrire una sintesi ragionata.

2. Quadro generale e fonti normative

Il quadro normativo degli organismi di raccordo tra Regioni ed enti locali già costituiti oppure in via di istituzione, che sono oggetto del nostro esame, si presenta attualmente nel modo seguente:

A) Regioni che hanno leggi già approvate:

Abruzzo: L.R. 18 aprile 1996, n. 21 "Istituzione della Conferenza Permanente Regione Enti locali". Alla Conferenza sono stati attribuiti ulteriori compiti con la L.R. 12 agosto 1998, n. 72 "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale". Infine, la suddetta normativa è stata modificata dalla L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

Basilicata: L.R. 28 marzo 1996, n. 17 "Principi di coordinamento del sistema delle Autonomie in Basilicata", che istituisce la Conferenza permanente delle autonomie. Detta Conferenza è richiamata anche nella L.R. 8 marzo 1999, n. 7 "Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Campania: L.R. 28 novembre 1996, n. 26 "Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania".

Lazio: L.R. 5 marzo 1997, n. 4 "Criteri e modalità per l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale", che istituisce la Conferenza Regione-autonomie locali.

Liguria: L.R. 29 aprile 1997, n. 16 "Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali".

Marche: L.R. 5 settembre 1992, n. 46 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale" che istituisce la Conferenza regionale delle autonomie; e L.R. 20 febbraio 1995, n. 20 "Comitato d'intesa Regione-Anci-Upi-Uncem-Aiccre-Lega delle Autonomie locali".

Piemonte: L.R. 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi delle Regioni e degli Enti locali", che istituisce la Conferenza permanente Regione-enti locali.

Sicilia: L.R. 7 marzo 1997, n. 6 "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione delle spese ed altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul Bilancio della Regione", che istituisce la Conferenza permanente Regione-autonomie locali.

Toscana: L.R. 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali"; e art. 66 del nuovo Statuto regionale, all'esame del Parlamento, che prevede lo stesso Consiglio.

Umbria: L.R. 14 ottobre 1998, n. 34 “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”, che istituisce il Consiglio delle autonomie locali.

Valle d’Aosta: L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, che istituisce il Consiglio permanente degli enti locali.

Veneto: L.R. 3 giugno 1997, n. 20 (integrata con L.R. 7 aprile 1998, n. 9) “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e delega agli enti locali”, che istituisce la Conferenza permanente Regione-autonomie locali.

Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale”, che disciplina la Rappresentanza unitaria dei Comuni prevista all’art. 81 dello Statuto regionale.

B) Regioni che hanno leggi in via di approvazione:

Calabria: Proposta di legge “Principi generali del riordino delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali in attuazione del d.lgs. 112/98 ed istituzione della Conferenza Regione-Autonomie locali”.

Emilia-Romagna: Delibera legislativa attuativa del D.lgs. n. 112/1998 “Riforma del sistema regionale e locale”, rinviata dal Governo, che prevede l’istituzione della Conferenza Regione-Autonomie locali.

Friuli-Venezia Giulia: Disegno di legge regionale “Nuovo sistema delle autonomie nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, che prevede l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

Lombardia: Proposta di legge n. 505/1998 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, che prevede l’istituzione della Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali.

Molise: Proposta di legge “Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione e gli enti locali, in attuazione dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che prevede l’istituzione della Conferenza regionale delle autonomie locali.

C) Regioni che non hanno attualmente alcuna previsione normativa in questa materia:

Puglia (la L.R. 24 maggio 1985, n. 43 “Istituzione del Comitato d’intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunità montane della Puglia” è stata abrogata con L.R. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative”);

Sardegna;

Trentino-Alto Adige;

Provincia Autonoma di Bolzano.

Come si vede, alcune delle succitate normative, meno recenti, si ricollegano alla L. n. 142/1990 sull’ordinamento degli enti locali o alle procedure di programmazione regionale. Le altre, più recenti o in via di approvazione, discendono invece dall’attuazione della legge “Bassanini”.

Un rilievo del tutto peculiare sul piano delle fonti assume la scelta operata dalla Regione Toscana di collocare la previsione di un Consiglio delle autonomie locali al più alto livello, direttamente nel nuovo Statuto regionale, attualmente in attesa di approvazione da parte del Parlamento (nelle more, il Consiglio delle Autonomie locali è stato comunque già istituito con legge regionale). Come vedremo in seguito, non è questa la sola peculiarità che differenzia il modello toscano dagli organismi istituiti o in via di istituzione nelle altre Regioni.

Sul piano fattuale, per effetto delle normative sopra richiamate il panorama complessivo è attualmente il seguente:

- a) vi sono otto Regioni che hanno un organismo di raccordo con gli enti locali, a carattere permanente ed a competenza generale, già costituito e funzionante (Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Veneto e Sicilia, in quest'ultima opera in via transitoria un Coordinamento Regione-enti locali in attesa dell'insediamento della Conferenza permanente);
- b) ve ne sono quattro nelle quali l'organismo, anche se formalmente insediato (Campania, Umbria) o comunque previsto da leggi già approvate (Piemonte e Valle d'Aosta), non è ancora di fatto operativo;
- c) in altre cinque Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise e, tra le Regioni a Statuto speciale, Friuli-Venezia Giulia) l'istituzione di organismi di raccordo è prevista in proposte di legge in attesa di approvazione;
- d) vi sono solo tre Regioni (Puglia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, ma in quest'ultima la competenza attiene piuttosto alle Province autonome) che non hanno ancora alcuna normativa, né progetti normativi in materia;
- e) per quanto attiene, infine, alla peculiare realtà delle Province autonome, quella di Bolzano non ha alcuna previsione normativa, mentre quella di Trento ha istituito un organismo di rappresentanza dei Comuni la cui competenza non ha però un carattere generale, essendo limitata ai soli, pur se rilevanti, profili finanziari.

3. Composizione

L'analisi degli organismi di raccordo tra Regioni ed enti locali, di cui alle normative sopra citate, può prendere le mosse dalla verifica della loro composizione. Sotto questo profilo emergono due elementi di particolare rilievo, il primo attinente alla compresenza o meno di rappresentanti della Regione accanto a quelli degli enti locali ed il secondo riferito al rapporto tra esecutivi e consigli.

Sotto il primo aspetto, si osserva che la maggior parte degli organismi in esame ha una composizione mista che comprende rappresentanti sia degli enti locali che della Regione. Quest'ultima è rappresentata in alcuni casi dal solo presidente della Giunta regionale (Marche), magari senza diritto di voto (Liguria, Piemonte).

Solo in tre Regioni ordinarie (Lombardia, Toscana, Umbria) e in due Regioni speciali (Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) l'organismo è composto esclusivamente da rappresentanti degli enti locali.

La differenza non è di poco conto. Mentre nel primo caso l'organismo è concepito come sede di consultazione o anche di concertazione, ma che interviene in ausilio dell'azione di governo della Regione, nel secondo (minoritario) modello l'organismo si caratterizza per una più accentuata valorizzazione dell'autonomia degli enti, che in una propria separata sede, istituita sì presso la Regione ma non assorbita in essa, sono chiamati ad esprimere le proprie posizioni ed a pronunciarsi

sulle proposte della Regione, in una dialettica istituzionale nella quale il ruolo degli enti locali ha un più evidente risalto politico.

Un secondo profilo da rilevare in ordine alla composizione di questi organismi è costituito dal fatto che nella grande maggioranza dei casi la rappresentanza degli enti, così come quella della Regione, ove presente, è riferita ai soli esecutivi: sindaci, presidenti di Province e di Comunità montane, assessori, presidenti e componenti delle Giunte regionali. Solo in tre Regioni (Lazio, Liguria e Veneto) la rappresentanza regionale comprende anche presidenti di commissioni consiliari o consiglieri regionali, mentre sono soltanto la Toscana e l'Umbria a prevedere la presenza di consiglieri degli enti locali. Anzi, lo Statuto regionale della Toscana definisce il Consiglio delle Autonomie locali "espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane".

Significativamente, queste stesse due Regioni, Toscana ed Umbria, assieme al Friuli-Venezia Giulia ed alla Valle d'Aosta, si differenziano per la denominazione stessa dell'organismo istituito, che viene definito "Consiglio delle autonomie locali" e non, come in tutte le altre Regioni, "Conferenza Regione-Autonomie locali".

Ancora in tema di composizione, si può osservare che quasi tutte le Regioni hanno fatto riferimento alle sole autonomie locali territoriali, ad eccezione di Liguria, Piemonte e Lombardia che hanno esteso la rappresentanza anche alle autonomie funzionali (Camere di commercio e, nel caso della Lombardia, anche Università).

L'ampiezza della rappresentanza degli enti è pressochè ovunque elevata, così da ricomprendere le varie componenti istituzionali (Comuni capoluogo, Comuni di maggiori e di minori dimensioni demografiche, Province, Comunità montane) e le varie zone del territorio. Ciò dà luogo ad organismi con un alto numero di componenti, in alcuni casi equiparato a quello del Consiglio regionale, nei quali la positività dell'elemento della vasta rappresentanza si accompagna inevitabilmente alle difficoltà di funzionamento proprie dei collegi numerosi.

E', infine, interessante rilevare alcuni casi nei quali la rappresentanza si articola anche a livello provinciale. Ciò avviene in Abruzzo, dove sono istituite Conferenze Regione-Province (formate dai soli rispettivi presidenti) che si pronunciano sugli argomenti di interesse esclusivamente provinciale, e nelle Marche, con un più elaborato sistema istituzionale che prevede Conferenze provinciali i cui esecutivi compongono la Conferenza regionale; infine in Umbria sono previste Conferenze partecipative degli enti locali, in ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, per esprimere pareri e proposte sugli schemi del bilancio regionale e degli atti generali di programmazione.

4. Modalità di nomina

Per ciò che attiene alle modalità della nomina dei rappresentanti degli enti locali, gli organismi osservati si dividono in due categorie, numericamente equivalenti.

In circa metà dei casi la rappresentanza è solo di diritto o su designazione delle associazioni degli enti locali (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Veneto, oltre a Sicilia e Valle d'Aosta).

Negli altri casi, invece, è previsto un meccanismo almeno in parte elettorale (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana dopo la prima fase transitoria, Umbria, Friuli-Venezia Giulia). In questi casi il sistema normalmente prescelto prevede collegi elettorali di ambito provinciale, formati dai sindaci dei Comuni ricadenti in tale ambito, che eleggono al proprio

interno i rappresentanti previsti. I presidenti delle Province così come i sindaci dei capoluoghi sono normalmente membri di diritto.

E' evidente che la presenza di un sistema elettorale garantisce all'organismo un più elevato livello di rappresentatività nei confronti di tutto il sistema delle autonomie e lo pone quindi in condizione di esercitare il proprio ruolo con maggiore autorevolezza.

Si può anche notare che il ricorso ad un sistema di designazione da parte delle associazioni degli enti locali tende, invece, a confondere i ruoli ed i livelli di rappresentanza tra dette associazioni e gli organismi di cui ci stiamo qui occupando; fenomeno questo che si accentua ulteriormente ove, come avviene nella maggior parte dei casi, le stesse associazioni sono anche presenti direttamente, con i propri presidenti, tra i componenti di questi organismi.

A questo riguardo, un interessante tentativo di maggiore distinzione di ruoli è effettuato dalla Regione Toscana che assegna alle associazioni la titolarità della funzione concertativa, da esercitarsi in un apposito Tavolo istituito presso la Giunta regionale, mentre attribuisce al Consiglio delle autonomie (a regime, elettivo) un ruolo nel procedimento legislativo presso il Consiglio regionale. Peraltro, la coerenza di questa linea sfuma nel momento in cui le stesse associazioni sono, attualmente, direttamente presenti anche nel Consiglio delle autonomie.

Una scelta analoga si riscontra anche nella Regione Marche che ha istituito un organismo di concertazione Giunta-associazioni, distinto dalla Conferenza delle autonomie nella quale le associazioni non sono presenti.

5. Autonomia organizzativa

In tema di autonomia organizzativa, l'elemento di maggiore rilievo che può essere evidenziato è quello del carattere elettivo o meno della figura del presidente. La possibilità di nominare il presidente nel proprio seno costituisce un evidente elemento di valorizzazione dell'autonomia dell'organismo, con il connesso potere di determinazione dell'ordine del giorno delle sedute e di organizzazione dei lavori.

Nella grande maggioranza dei casi questa autonomia non è riconosciuta agli organismi qui in esame, le cui norme istitutive assegnano direttamente la presidenza al presidente della Giunta regionale (pur se in due casi, Liguria e Piemonte, senza diritto di voto).

Fanno eccezione solo tre Regioni a Statuto ordinario (Lombardia, Toscana e Umbria, anche se in quest'ultimo caso l'autonomia del collegio è limitata da un criterio prefissato di turnazione semestrale della presidenza tra i presidenti delle Province ed i sindaci dei capoluoghi) e due Regioni a Statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta), che attribuiscono direttamente al collegio la nomina del presidente al proprio interno.

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento, le normative in esame rinviano normalmente ad un regolamento interno, che è di fatto adottato anche in alcuni casi (come il Veneto) ove non espressamente previsto dalle norme istitutive.

Un ultimo profilo che può essere interessante rilevare in materia di autonomia organizzativa è quello delle strutture tecniche serventi, per le quali si registra una casistica alquanto variegata. In molti casi sono previste, anche se di fatto non sempre poi attuate, strutture tecniche a composizione mista tra Regione ed enti locali; in altre realtà (Abruzzo, Campania e Umbria) sono previste invece

strutture solo regionali (anche se di fatto, nel caso dell'Umbria, ci si avvale attualmente di personale dell'ente del Presidente); Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta prevedono all'opposto personale dei soli enti locali; altre realtà infine (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria e Sicilia) non hanno nessuna previsione espressa in merito.

6. Competenze

Sotto il profilo delle competenze attribuite, la distinzione più rilevante, che divide a metà il panorama esistente, passa tra organismi che hanno funzioni di carattere esclusivamente consultivo, anche se di diversa intensità (Campania, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Veneto) ed altri ai quali è assegnata anche la competenza a concludere intese e/o accordi (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna; nonché Basilicata e Umbria limitatamente alla definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni, e Piemonte limitatamente alla ripartizione delle risorse corrispondenti alle funzioni attribuite). In una posizione per così dire intermedia si collocano Lombardia e Molise che assegnano all'organismo di raccordo la funzione di promozione, ma non di conclusione, di intese fra Regione ed enti locali.

Occorre osservare, peraltro, che la rilevanza dell'attribuzione delle funzioni di intesa ed accordo è mitigata dal fatto che tali funzioni sono sempre configurate in termini di "intesa debole", nella quale il mancato raggiungimento del consenso all'interno dell'organismo di raccordo non impedisce, nella previsione normativa, alla Regione di procedere ugualmente all'adozione degli atti in questione.

Naturalmente, le funzioni di intesa sono previste solo in quegli organismi che hanno una composizione mista Regione-enti locali, mentre non sono ipotizzabili nei casi in cui il modello prescelto è quello di un organismo che sia espressione autonoma dei soli enti locali.

Per quanto riguarda le materie sulle quali questi organismi sono chiamati ad esercitare le proprie competenze, emerge in primo luogo il generale riferimento agli atti inerenti al conferimento delle funzioni amministrative (con la sola eccezione della Campania che prevede l'espressione del parere solo sugli atti di programmazione). Altrettanto generale è il riferimento ai piani regionali di sviluppo ed agli atti della programmazione regionale (con la sola eccezione di Liguria, Piemonte e Veneto).

In alcuni casi le norme istitutive degli organismi in esame fanno espresso riferimento anche alla competenza in materia di riparto delle risorse (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e Provincia Autonoma di Trento, nonché Piemonte che prevede, al riguardo, l'intesa); di definizione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni (Abruzzo, Lombardia, nonché Basilicata ed Umbria con previsione di intesa); di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, nonché Abruzzo con previsione di intesa); di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione (Abruzzo, Lombardia e Umbria).

A questi compiti primari si aggiungono poi, in molti casi, espressi riferimenti a funzioni di proposta nei confronti della Regione nonché di studio e informazione.

7. Ruolo istituzionale

Nelle normative di molte Regioni l'organismo di raccordo con gli enti locali è chiamato ad esercitare le proprie competenze esclusivamente in riferimento alla Giunta regionale. E' questo il

caso di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise e Umbria, nonché della Sicilia, tutte realtà nelle quali il ruolo dell'organismo di rappresentanza delle autonomie è quello di consulenza e di confronto con la Giunta regionale in vista dell'assunzione da parte di quest'ultima delle determinazioni di propria competenza.

Vi sono poi altre Regioni che riferiscono invece, in varia misura, l'attività di questi organismi non esclusivamente alla Giunta regionale ma anche al Consiglio.

Così le normative dell'Emilia-Romagna e del Veneto prevedono che i pareri delle rispettive Conferenze delle autonomie siano rilasciati alla Giunta e da questa trasmessi al Consiglio regionale; la legge del Piemonte prevede che i pareri siano rilasciati di norma alla Giunta regionale ma che, qualora ciò non accada, anche il Consiglio possa richiedere detti pareri; le discipline del Lazio e della Liguria prevedono che i pareri siano rilasciati nei confronti sia della Giunta che del Consiglio della Regione; per quanto riguarda infine le Regioni a Statuto speciale, anche il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta prevedono che i pareri possano essere rilasciati sia alla Giunta che al Consiglio.

Un modello che si discosta da tutti gli altri è quello assunto dalla Regione Toscana, nella quale il Consiglio delle autonomie locali è collocato presso il Consiglio regionale ed è chiamato ad esprimere parere obbligatorio alle commissioni consiliari su tutte le proposte di legge che attengono al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali. Lo stesso Consiglio delle autonomie può altresì esprimere eventuali osservazioni su ogni altra proposta di legge e sugli atti generali di programmazione. In tal modo il Consiglio delle autonomie si caratterizza quale momento necessario del procedimento legislativo che si svolge presso il Consiglio regionale.

8. Effetti delle pronunce

Nelle normative di riferimento sono del tutto assenti previsioni relative agli effetti delle pronunce degli organismi di rappresentanza degli enti locali. In nessun caso infatti sono state previste specifiche conseguenze formali di tipo procedurale nei confronti degli atti sui quali gli organismi di raccordo abbiano espresso osservazioni o pareri negativi.

A questa uniforme realtà fa eccezione, ancora una volta, la sola Regione Toscana che nello Statuto ancora in approvazione in Parlamento ha previsto che a fronte del parere contrario da parte del Consiglio delle autonomie locali il Consiglio regionale possa procedere all'approvazione dell'atto solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Salvo questa eccezione, l'incisività delle posizioni espresse dalle autonomie locali resta quindi affidata al solo ambito dei rapporti politico-istituzionali, essendo priva di formali garanzie procedurali. Già si è sopra osservato che le stesse funzioni relative alla promozione ed alla definizione di intese, ove previste, si accompagnano alla facoltà della Regione di procedere comunque, pur in mancanza di accordo ed eventualmente col solo onere della motivazione, alla deliberazione degli atti.

Non si può non rilevare come questa carenza di elementi di garanzia nel procedimento indebolisca il ruolo istituzionale di questi organismi e la loro visibilità politica nell'ordinamento, ridimensionandone la portata innovativa, in contrasto con le enunciazioni di principio che ne accompagnano la disciplina istitutiva e con l'ampiezza delle materie sulle quali, in virtù di questa stessa disciplina, essi sono chiamati a pronunciarsi.

Tutto ciò non significa tuttavia che questi organismi non riescano ad esercitare di fatto un ruolo di qualche incisività. Pur in assenza di formali previsioni di tipo procedurale, è infatti evidente l'esigenza politica delle Regioni di tenere comunque conto delle posizioni espresse da organi che sono rappresentativi del sistema delle autonomie locali.

Un'analisi oggettiva del grado di incidenza delle pronunce di questi organismi sulle decisioni finali della Regione non è possibile, sia perché si tratta di strutture operanti da poco tempo, sia perché non sussiste ancora un effettivo monitoraggio degli effetti delle pronunce.

Tuttavia, basandosi sui dati indicativi raccolti presso i responsabili delle strutture tecniche di questi organismi sulla base della loro concreta esperienza, si può formulare una valutazione d'insieme di un grado medio-alto di incisività delle pronunce nella realtà delle Marche e della Toscana, nonché nella Provincia di Trento limitatamente ai profili finanziari, e di un grado di incisività finora non elevato ma che ha riscontrato una tendenza crescente in occasione dell'attuazione delle normative "Bassanini" in altre Regioni quali Abruzzo, Lazio, Liguria e Veneto, nonché in Emilia-Romagna e Lombardia ove hanno operato strutture di accompagnamento della suddetta fase di attuazione che si pongono come premessa per la futura costituzione dei previsti organismi permanenti di raccordo.

Nelle altre Regioni invece questi organismi non sembrano avere ancora una incidenza significativa (Basilicata) oppure non sono ancora istituiti o funzionanti (Calabria, Campania, Molise, Piemonte Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Valle d'Aosta).

9. Conclusioni

Trarre delle vere e proprie conclusioni è ancora prematuro. Come si è visto, i dati fin qui esaminati riguardano realtà molto recenti o addirittura ancora solo a livello di progetto. Possiamo però formulare alcune considerazioni generali, per tentare di cogliere le tendenze in atto.

La prima considerazione è quella, già anticipata in premessa, di una evoluzione del raccordo tra Regioni ed enti locali verso un sistema che ha al suo centro una sede istituzionale specifica, di carattere permanente ed a competenza generale su tutte le materie che attengono comunque all'ordinamento delle autonomie.

Questa tendenza istituzionale si inquadra all'interno di una concezione dell'autonomia che si distacca definitivamente dalle iniziali posizioni di tipo meramente garantista nei confronti dei reciproci ambiti di competenza, per affermare una più matura visione istituzionale caratterizzata dalla collaborazione tra i diversi livelli di governo. Ciò avviene all'interno di quel processo di "federalismo a Costituzione invariata" che fa seguito alla legge n. 59/1997 e che, determinando un ampio spostamento di competenze dal centro alla periferia, rende essenziale un confronto continuativo tra le Regioni e gli enti locali.

A questa prima e positiva considerazione generale si deve tuttavia farne seguire un'altra, relativa al carattere ancora insufficiente della grande maggioranza degli organismi di raccordo istituiti o in via di istituzione a garantire una compiuta valorizzazione del sistema delle autonomie locali.

Il modello attualmente di gran lunga prevalente nelle normative esaminate si potrebbe ben definire di tipo "centralista regionale", in quanto l'organo di raccordo tra Regione ed enti locali è concepito essenzialmente quale strumento ausiliario del processo decisionale della Regione, con un ridotto livello di autonomia propria. In questo modello, l'organismo è composto da rappresentanti non dei soli enti locali ma anche della Regione e segnatamente della Giunta regionale, non ha carattere

elettivo, non elegge il proprio presidente ma è presieduto dal presidente della Giunta regionale, ed ha compiti che, pur essendo ampi nell'ambito di riferimento, risultano deboli negli effetti conseguenti, almeno per quanto attiene ai profili di rilievo giuridico e procedurale.

Tuttavia, in alcune realtà e per alcuni aspetti, a questo modello prevalente se ne contrappone uno diverso, di tipo più marcatamente "autonomista", nel quale l'organismo che viene istituito si caratterizza per un più accentuato profilo politico-istituzionale. Gli elementi essenziali di tale caratterizzazione sono individuabili nella composizione dell'organismo, quale espressione dei soli enti locali, nel carattere elettivo della rappresentanza degli stessi enti, nel riconosciuto potere di autorganizzazione, in particolare per quanto attiene alla nomina del presidente ed alla determinazione del calendario dei lavori, ed infine nel riconoscimento di effetti visibili delle pronunce, che si inseriscono direttamente e formalmente nel procedimento decisionale della Regione.

Attualmente questo secondo modello istituzionale appare accolto nel suo insieme nella sola Regione Toscana, anche se alcuni profili ad esso riferibili sono presenti anche in altre realtà regionali.

Ma è interessante notare che proprio questo tipo di scelta istituzionale è quella che appare in maggiore sintonia con il recente disegno di legge costituzionale presentato in Parlamento dal Governo, su proposta del Ministro Amato, e sul quale hanno espresso consenso sia le Regioni che le associazioni rappresentative degli enti locali. In tale proposta infatti si prevede di dare rilievo costituzionale ad un "Consiglio delle autonomie locali" che dovrà essere disciplinato dagli Statuti regionali, Statuti alla cui formazione sono chiamati a partecipare i rappresentanti degli stessi enti locali. Del resto, questa stessa scelta istituzionale si pone coerentemente in rapporto con la richiesta, sostenuta con grande forza dalle Regioni, di istituire a livello nazionale, in un quadro di riforma costituzionale dello Stato di segno federalista, una Camera delle Regioni e delle autonomie.

Il tema degli organismi permanenti di raccordo tra Regioni ed enti locali può dirsi quindi ancora aperto a futuri sviluppi. Quali essi saranno dipenderà in larga misura dal completamento del processo di attuazione delle leggi "Bassanini" ed ancor più dall'esito delle vicende della riforma costituzionale.

**SCHEDE DI SINTESI DEGLI ORGANISMI DI RACCORDO REGIONE-ENTI LOCALI
ISTITUITI ED IN VIA DI ISTITUZIONE**

(Alberto Chellini – Caterina Orione)

A) Regioni a statuto ordinario.

REGIONE ABRUZZO

Riferimenti normativi

L'organismo di raccordo tra Regione ed enti locali è disciplinato dalla L.R. 18 aprile 1996 n. 21 "Istituzione della Conferenza Permanente Regione Enti locali" in attuazione della L. n. 142/1990. Alla Conferenza sono stati attribuiti ulteriori compiti con la L.R. 12 agosto 1998, n. 72 "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale". Infine, la normativa è stata recentemente modificata dalla L.R. 2 ottobre 1998, n. 111.

Composizione

La Conferenza è composta da:

- a) Il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
- b) Il Componente della Giunta Regionale preposto al Settore Enti Locali con funzioni di Vice Presidente;
- c) I Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI); dell'Unione Province Abruzzesi (UPA); dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCCEM), o loro delegati,
- d) I Presidenti delle quattro Province, o loro delegati;
- e) I Sindaci dei capoluoghi di Provincia, o loro delegati;
- f) Quattro rappresentanti di Comunità Montane, designati dall'UNCCEM, uno per ogni Provincia, o loro delegati;
- g) Quattro rappresentanti, uno per ogni Provincia, designati da ANCI e UNCCEM, o loro delegati:
 - di Comuni con più di 15.000 abitanti;
 - di Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti;
 - di Comuni fino a 5.000 abitanti.

La Conferenza è allargata a rappresentanti di ambiti territoriali sub-regionali qualora siano all'ordine del giorno questioni di loro interesse.

Alla Conferenza possono partecipare il Presidente del Consiglio regionale, i Capigruppo consiliari, i Presidenti delle Commissioni Consiliari e i componenti la Giunta regionale.

Sistema elettorale

La conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene rinominata all'inizio di ogni legislatura entro 45 giorni dalla conclusione della legislatura precedente anche in mancanza di tutte le designazioni.

Non vi è previsione di sistema elettorale, in quanto i membri sono di diritto oppure designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali.

Per l'individuazione dei rappresentanti degli ambiti territoriali sub-regionali si fa rinvio al regolamento della Conferenza (che non è stato ancora adeguato a questa nuova disposizione della L.R. n.111/1998).

Compiti

La Conferenza promuove e sancisce intese nei casi in cui la legislazione regionale lo preveda, in particolare sugli atti di indirizzo e coordinamento relativi alle funzioni amministrative conferite, sulle direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sugli accordi tra enti locali e Giunta regionale diretti al coordinamento delle rispettive competenze. Formula proposte, attraverso gli organi della Regione, alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza Unificata ed al Comitato delle

Regioni e degli Enti locali, previsto dal trattato di Maastricht, in ordine a provvedimenti concernenti le autonomie locali; può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per l'esame di problematiche riguardanti le autonomie locali.

La Conferenza è obbligatoriamente e preventivamente sentita in ordine ai disegni di legge e regolamenti di interesse degli enti locali e di attuazione delle leggi "Bassanini"; in particolare, il parere è previsto per l'individuazione ed assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire, nonché dei livelli ottimali necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, per il piano di ripartizione delle risorse fra i vari livelli territoriali, per l'esercizio del potere sostitutivo, sugli atti di programmazione, e su altri argomenti, a carattere sub regionale, che il Presidente della Giunta riterrà opportuno.

Termini di rilascio pareri

Per il raggiungimento delle intese e degli accordi è previsto il termine di 30 giorni. In difetto, gli atti sono comunque adottati dall'organo regionale competente con provvedimento motivato. Qualora per ragioni di urgenza non sia stata osservata la suddetta procedura, il provvedimento regionale è sottoposto all'esame della Conferenza nei 15 giorni successivi alla sua adozione.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

Con le modifiche apportate dalla L.R. n. 111/1998 è prevista una cadenza almeno trimestrale di riunione. La Conferenza delibera in prima convocazione a maggioranza dei componenti e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Le modalità di svolgimento dei lavori e le procedure sono disciplinate da un regolamento attualmente in via di integrazione con le modifiche rese necessarie dall'approvazione della L.R. n. 111/1998.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio Decentramento e deleghe del Settore enti locali della Giunta.

La L.R. n. 72/1998 ha istituito, presso la Conferenza, un nucleo di monitoraggio tecnico composto da un dirigente del Settore enti locali e da esperti in discipline giurispubblicistiche e amministrativistiche con il compito di coadiuvare l'organismo nella verifica dell'inerzia o violazione delle normative di conferimento e nell'accertamento e valutazione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse assegnate agli enti locali.

Note

La stessa L.R. n. 21/1996 istituisce la "Conferenza Regione/Province", composta dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede, dall'assessore agli enti locali, dai Presidenti delle Province o loro delegati. La Conferenza formula proposte per l'individuazione delle linee di sviluppo e la programmazione regionale, e deve essere obbligatoriamente e preventivamente sentita sugli stessi argomenti previsti per la Conferenza Regione-Enti locali quando questi argomenti siano esclusivamente di competenza provinciale.

Alla Conferenza Regione-Province possono partecipare dirigenti del settore Enti locali e di altri settori della Giunta regionale (a seconda degli argomenti) e dirigenti delle strutture provinciali competenti.

Il ruolo effettivo della Conferenza risulta crescente, in particolare su alcuni grandi temi (piano sociale, tutela dell'ambiente) e sul processo di attuazione delle leggi "Bassanini".

REGIONE BASILICATA

Riferimenti normativi

La Conferenza Permanente delle Autonomie, organismo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali, è stata istituita con L.R. 28 marzo 1996, n. 17 "Principi di coordinamento del sistema regionale delle Autonomie in Basilicata" al fine di contribuire alla definizione dei provvedimenti necessari per l'attuazione dei principi di cui alla L. n.142/1990 e della Carta Europea delle Autonomie locali ratificata con la L. n.439/1989; il ruolo della conferenza è richiamato nella L.R. 8 marzo 1999, n.7 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Composizione

La Conferenza è composta da:

- a) Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato che presiede;
- b) Presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
- c) Presidente dell'UPI o suo delegato;
- d) Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
- e) cinque amministratori di enti locali.

Sistema elettorale

Gli amministratori degli enti locali sono designati dalla Federazione lucana delle Associazioni autonomistiche; gli altri componenti sono di diritto.

Compiti

La Conferenza esprime indicazioni e pareri circa i progetti di riordino delle funzioni degli enti locali e verifiche sull'attuazione della legge istitutiva . La normativa di attuazione del D. lgs. n. 112/1998 attribuisce alla Conferenza il compito di esprimere parere obbligatorio sulle fasi e sulla modalità di attuazione del conferimento delle funzioni e risorse finanziarie agli enti locali; di realizzare l'intesa con la Giunta regionale sulla proposta dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni, nonché su programmi di sperimentazione monitorata su specifiche materie e ambiti territoriali di modelli innovativi di gestione e organizzazione; di essere sentita sul conferimento di attività e servizi a soggetti privati o del privato sociale, sulla mobilità del personale, sulle forme di partecipazione della Regione ai procedimenti ed agli atti di programmazione negoziate sulla disciplina delle modalità di formazione delle intese tra enti locali.

Termini di rilascio pareri

Nessuna previsione in legge.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale almeno ogni tre mesi, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; per le modalità operative la legge fa rinvio ad una delibera della Giunta regionale, che non è stata ancora emanata.

La Conferenza è supportata da una segreteria tecnica interistituzionale, composta da dirigenti regionali ed esperti designati dalla F.L.A.A., nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La segreteria è coordinata dal dirigente dell'Ufficio enti locali della Giunta regionale.

Note

Alla Conferenza possono partecipare in relazione agli argomenti trattati, assessori e dirigenti regionali ed esperti; possono essere invitati a partecipare i Prefetti o loro delegati.

La Conferenza non sembra avere ancora sviluppato un ruolo incisivo e la partecipazione al dibattito interno appare ancora insufficiente. Vi è però una tendenza crescente in relazione all'attuazione delle leggi "Bassanini".

REGIONE CALABRIA

Riferimenti normativi

La Conferenza Regione-Autonomie locali è prevista al titolo II della proposta di legge “Principi generali del riordino delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali in attuazione del D.lgs 112/98 ed istituzione della conferenza Regione-Autonomie locali” attualmente in attesa di esame da parte della commissione consiliare competente.

La Conferenza è definita strumento di raccordo e di concertazione tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

Composizione

La Conferenza Regione-Autonomie locali è composta :

- a) dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall’assessore competente in materia di affari istituzionali, che la presiede;
- b) dai Presidenti delle Province;
- c) dai Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni non capoluogo con più di 50.000 abitanti;
- d) da otto Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, di cui almeno due Sindaci presidenti di Comunità montane.

Sistema elettorale

Per i membri non di diritto è previsto un sistema elettorale di secondo grado. Il Presidente della Giunta regionale convoca con decreto l’assemblea dei Sindaci dei Comuni con meno di 50.000 abitanti, i quali, sulla base di una lista composta dai Sindaci che ne facciano richiesta e con voto limitato ad uno (possibile il voto per corrispondenza), eleggono i propri rappresentanti nella Conferenza. Risultano eletti gli otto candidati (in primis i due Presidenti di Comunità Montane) che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Compiti

La Conferenza formula proposte sui temi di interesse delle Autonomie locali; promuove e sancisce intese; assicura lo scambio di informazioni fra gli enti ed una più generale attività di monitoraggio sulla attuazione delle politiche regionali e locali; esprime pareri alla Giunta regionale su proposte di legge concernenti organizzazione, disciplina delle funzioni ed ordinamento degli enti locali, nonché sugli atti generali di programmazione e sugli indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento. Sulle iniziative per lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento la Conferenza si esprime su richiesta facoltativa della Giunta regionale.

Termini di rilascio pareri

I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta; decorso il termine si prescinde dal parere. L’assenso per le intese deve essere raggiunto in trenta giorni, qualora ciò non si verifichi, la Giunta procede con deliberazione motivata.

In caso di urgenza la Giunta provvede, senza l’osservanza delle regole procedurali, e nei successivi quindici giorni sottopone il provvedimento adottato all’esame della Conferenza.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti d'espressione degli Enti locali.

I pareri devono essere approvati a maggioranza dai componenti; almeno cinque componenti possono sottoscrivere pareri difformi.

L'unanimità, ed in difetto la maggioranza assoluta, è richiesta per sancire le intese previste dalla legislazione regionale vigente.

Non vi è previsione legislativa né regolamentare di struttura servente.

Note

E' prevista la possibilità di delega per l'espressione del voto solo ad altro componente della Conferenza. I Presidenti delle Province possono delegare espressamente per la partecipazione alle sedute membri della giunta provinciale così come i Sindaci di Comuni parti di Unioni e di Associazioni intercomunali possono delegare altri associati.

Ai lavori della Conferenza possono presenziare gli assessori regionali competenti per le materie trattate.

REGIONE CAMPANIA

Riferimenti normativi

La L.R. 28 novembre 1996, n. 26 "Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania" sancisce quale principio direttivo dell'attività legislativa e amministrativa della Regione il metodo della programmazione, riconosce alle autonomie locali un ruolo fondamentale per garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte della Regione ed individua nella Conferenza lo strumento per il coordinamento, la leale collaborazione e l'efficace cooperazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

Composizione

La Conferenza, presieduta dal Presidente della Giunta è composta da:

- a) membri della Giunta regionale competenti per le materie concernenti i provvedimenti posti all'ordine del giorno della seduta della Conferenza;
- b) Presidenti delle Province;
- c) Sindaci delle città capoluogo di provincia;
- d) due Sindaci di città medie indicati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- e) due Sindaci o Presidenti di Comunità Montane indicati dall'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCHEM);
- f) due Sindaci di Comuni delle isole indicati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM);
- g) tre rappresentanti delle Associazioni delle autonomie della Campania.

Sistema elettorale

Vi sono alcuni membri di diritto ed altri sono designati dalle associazioni rappresentative del sistema delle autonomie locali, come già sopra richiamato.

Compiti

La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ha compiti di studio, informazione e consultazione sulle problematiche inerenti enti locali, piani di sviluppo, programmazione, bilancio, proposte di accordi di programma, patti territoriali. Esprime parere preventivo sul piano di sviluppo e sui piani di riparto annuali e triennali.

Termini di rilascio pareri

E' previsto un termine solo per i pareri sul piano di sviluppo e sui piani di riparto, pareri che devono essere espressi entro 15 giorni dalla ricezione. Tali atti sono inviati alla Conferenza entro 10 giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Decorso il termine il parere si intende favorevole.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

La Conferenza si riunisce con frequenza mensile e può essere convocata su richiesta di quattro componenti ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne ravvisi la necessità.

I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti; se vertono in materia istituzionale, a maggioranza dei componenti.

Una segreteria tecnica, composta da otto dipendenti regionali di varie qualifiche, assiste la Conferenza nei compiti ad essa attribuiti.

Non vi è previsione formale di regolamento per il funzionamento dell'organismo

Note

Al momento la Conferenza si è insediata solo formalmente ma non ha ancora avviato la sua effettiva operatività.

.REGIONE EMILIA – ROMAGNA

Riferimenti normativi

La delibera legislativa attuativa del D.lgs. n. 112/1998 “Riforma del sistema regionale e locale” (rinviata dal Governo e ancora in iter) disciplina al capo I del titolo IV “Strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale” la Conferenza Regione-Autonomie locali quale strumento di raccordo tra la Giunta regionale e gli esecutivi degli Enti locali.

Composizione

La Conferenza Regione-Autonomie locali è composta:

- a) dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente in materia di affari istituzionali, che la presiede;
- b) dagli assessori competenti nelle materie di volta in volta all'ordine del giorno;
- c) dai Presidenti delle Province;
- d) dai Sindaci dei Comuni capoluogo;
- e) dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Associazioni intercomunali con più di 50.000 abitanti;
- f) da tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti.

Sistema elettorale

I membri non di diritto della Conferenza (i tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti) sono eletti da un'assemblea convocata dal Presidente della Giunta regionale composta da tutti i Sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti sulla base di una lista di candidati che ne abbiano fatto richiesta.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ed è limitato ad un nominativo; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene formata una graduatoria dei non eletti per eventuali sostituzioni.

Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti della Conferenza.

Compiti

Oltre a svolgere compiti di studio e scambio di informazioni sul processo della riforma amministrativa e delle politiche pubbliche regionali e locali, la Conferenza interviene nei processi decisionali di interesse per le Autonomie locali con l'espressione di pareri alla Giunta regionale, da quest'ultima successivamente trasmessi alla Commissione consiliare competente, sugli indirizzi della legge finanziaria e di bilancio, sugli atti generali di programmazione generale e sulle proposte di legge concernenti l'organizzazione, la disciplina delle funzioni e l'ordinamento degli enti locali; promuove e sancisce le intese previste dalle leggi regionali; può formulare proposte su temi di interesse delle autonomie locali.

La Giunta regionale può richiedere alla Conferenza pareri sulle proprie proposte ed iniziative per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento.

Termini di rilascio pareri

I pareri devono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

Le intese devono perfezionarsi entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza i cui la questione è all'ordine del giorno; scaduto il termine, la Giunta procede con deliberazione motivata. In casi di urgenza la Giunta può provvedere all'adozione dell'atto senza l'osservanza delle regole procedurali: in tal caso lo sottopone all'esame della Conferenza entro i successivi quindici giorni.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge

Modalità operative

La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale agli affari istituzionali, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.

I pareri sono approvati a maggioranza dei componenti; possono esservi pareri difformi sottoscritti da almeno cinque componenti.

Per ciò che concerne le intese previste nella legislazione regionale vigente, queste si perfezionano "di regola" con l'assenso unanime, in difetto è richiesta la maggioranza assoluta. L'intesa è comunicata ai sindaci dei Comuni interessati non componenti la Conferenza che possono, entro dieci giorni, esprimere dissenso. Su tale espressione la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente nei dieci giorni successivi.

L'espressione della volontà dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei pareri e delle intese, può essere delegata solo ad altro componente della Conferenza.

Alle sedute della Conferenza possono intervenire, su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute e, su delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di Comuni parte di Unioni o di Associazioni intercomunali, Sindaci degli altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.

Le spese di partecipazione per i componenti della Conferenza sono a carico dell'amministrazione di cui sono espressione.

Non vi è previsione legislativa di regolamento interno né di struttura servente.

Note

Precedentemente alla previsione legislativa della Conferenza era stata istituita con deliberazione della Giunta regionale la Commissione di concertazione Giunta regionale-Autonomie locali, che ha svolto un'intensa attività istruttoria per l'attuazione della legge Bassanini e dei relativi decreti, esercitando un incisivo ruolo anche a carattere propositivo.

REGIONE LAZIO

Riferimenti normativi

La L.R. 5 marzo 1997, n. 4 “Criteri e modalità per l’organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale” che disciplina il riordino del sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni nel rispetto dei principi di autodeterminazione, cooperazione e programmazione socio-economica e secondo criteri di flessibilità e sussidiarietà, ha istituito la Conferenza Regione-Autonomie locali quale organismo di raccordo e di coordinamento tra la Regione Lazio ed il sistema delle Autonomie locali. La Conferenza è insediata presso la Presidenza della Giunta.

Composizione

La Conferenza è composta da:

- a) Il Presidente della Giunta regionale;
- b) L’Assessore regionale ai Rapporti e relazioni istituzionali;
- c) I Presidenti delle Province del Lazio;
- d) I sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- e) Cinque Sindaci designati dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) regionale, di cui tre di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, uno di Comune con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti, uno di Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- f) Due Presidenti di Comunità montane designati dall’Unione Nazionale comuni ed Enti Montani (UNCCEM Lazio);
- g) Il Presidente regionale dell’Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
- h) Il Presidente dell’ANCI Lazio;
- i) Il Presidente regionale della Lega delle Autonomie locali;
- j) Il Presidente dell’UNCCEM Lazio;
- k) Il Presidente ed i due Vice Presidenti della Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali.

La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

Sistema elettorale

Non è previsto alcun sistema elettorale in quanto oltre ai membri di diritto, gli altri sono designati dalle Associazioni rappresentative degli Enti locali.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Compiti

La Conferenza ha compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse degli enti locali; esprime parere alla Giunta ed al Consiglio regionali, su atti che siano comunque attuativi della legge di riordino delle funzioni, su proposte di legge relative alle modifiche territoriali degli enti locali; sul conferimento di funzioni amministrative agli enti locali; su proposte concernenti strumenti regionali di programmazione socio-economica e territoriale.

La Giunta ed il Consiglio possono richiedere inoltre pareri alla Conferenza in ordine all’esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento.

Su queste stesse materie la Conferenza può formulare proposte alla Giunta e al Consiglio.
La Conferenza approva annualmente una relazione, che trasmette agli organi sopracitati, sullo stato delle Autonomie locali.

Termini di rilascio pareri

I pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, in difetto dell'osservanza del termine se ne prescinde.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore ai Rapporti e Relazioni istituzionali.

La convocazione è effettuata almeno ogni tre mesi ed anche su richiesta di un quinto dei componenti.

Alle sedute possono essere invitati responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti per gli argomenti trattati.

La Conferenza è assistita da una segretaria tecnica nominata con decreto del Presidente della Giunta composta da funzionari di Giunta e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio.

Note

Le cadenze effettive di riunione sono variabili e sono state particolarmente intense e partecipate nella fase di predisposizione del progetto di legge attuativo del D.lgs. n. 112/1998.

I pareri sono normalmente, ma non necessariamente, richiesti dopo l'approvazione dell'atto da parte della Giunta.

Pur non formalmente prevista, la delega di rappresentanza è attuata nella prassi.

Non si è voluto prevedere in legge o in regolamento un quorum per le deliberazioni per sottolineare il carattere di sede politica di confronto dell'organismo.

Il progetto di legge attuativo del D.lgs. n. 112/1998, attualmente in attesa del passaggio in aula attribuisce alla Conferenza il ruolo di concertazione per la definizione degli ambiti ottimali, per l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti amministrativi negli stessi ambiti, per la definizione dei criteri per il programma dei corsi di formazione per amministratori e personale degli enti locali; allarga altresì la segreteria tecnica ad esperti della Lega delle Autonomie locali.

REGIONE LIGURIA

Riferimenti normativi

La L.R. 29 aprile 1997, n. 16 "Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali" è volta a favorire la partecipazione degli Enti locali alla politica regionale per l'attuazione della L. n. 142/1990. La Conferenza è organo consultivo e di cooperazione tra Regione ed Enti locali.

Composizione

La Conferenza è composta da:

- a) I Presidenti delle Province;
- b) I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) Dieci Sindaci dei rimanenti Comuni;
- d) Quattro Presidenti di Comunità Montane;
- e) I Presidenti delle Camere di Commercio.

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza, dal Vicepresidente della Regione.

Alle riunioni della Conferenza partecipano con diritto di parola:

Il Presidente e il Vice Presidente della Giunta regionale;

L'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;

Il Presidente della Commissione consiliare competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;

Il Consigliere regionale proponente o il primo firmatario nel caso in cui la Conferenza esprima il proprio parere su una proposta di legge di iniziativa consiliare.

Sistema elettorale

I dieci sindaci di cui alla lett.c), suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei Comuni con più di 15.000 abitanti, sono eletti dalle assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia; i quattro Presidenti di Comunità Montana di cui alla lett. d) sono eletti, uno per Provincia, dalle assemblee dei Presidenti delle Comunità Montane, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia.

I componenti di diritto restano in carica per l'intera legislatura mentre quelli elettivi restano in carica per metà legislatura, non sono rieleggibili e vengono sostituiti da altri amministratori eletti con le medesime modalità.

I componenti la Conferenza vengono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Compiti

La Conferenza esprime pareri e formula proposte sulle questioni relative all'attuazione della L. n. 142/1990 e su ogni altra disposizione che riguardi il conferimento di funzioni e compiti amministrativi e attribuzione di risorse finanziarie, al fine di favorire la semplificazione amministrativa; sempre in tema di autonomie locali può formulare proposte da trasmettere alla conferenza Stato Regioni e al Comitato delle Regioni (Maastricht).

I pareri su proposte e disegni di legge relativi al conferimento di funzioni agli enti locali sono preventivi ed obbligatori.

Termini di rilascio pareri

I pareri devono essere resi entro due mesi dalla presentazione della proposta o disegno di legge. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

La Conferenza è convocata dal Presidente almeno ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Le sedute sono pubbliche.

La Conferenza opera con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

E' prevista l'adozione di un regolamento, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Non essendo ancora stata raggiunta detta maggioranza, il regolamento non è stato finora approvato. Nella bozza di regolamento si prevede la delega, per i membri di diritto, in caso di impedimento, ad un componente della Giunta dell'amministrazione di appartenenza; per i membri elettivi, la delega è conferita a membri supplenti eletti con le stesse modalità.

La sede della Conferenza è presso la Regione.

Non vi è previsione legislativa di struttura servente.

Note

La bozza di regolamento prevede che le spese ordinarie di funzionamento della Conferenza siano a carico del bilancio regionale.

La Conferenza, insediata nell'ottobre 1997, ha sensibilmente incrementato la propria attività nella fase attuativa della legge Bassanini.

La Conferenza si è altresì attivata con buon esito quale sede di dibattito su tematiche di carattere generale.

REGIONE LOMBARDIA

Riferimenti normativi

La proposta di legge n. 505/1998 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, di attuazione del D.lgs. n. 112/1998, prevede l’istituzione della Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali, quale sede permanente di partecipazione degli enti locali alla definizione delle politiche regionali in attuazione dell’art. 3 della L. n. 142/1990 e dei conferimenti di cui alla L. n. 59/1997.

Per i riferimenti ad organismi precedenti vedi alla voce Note.

Composizione

Della Conferenza fanno parte:

- a) I Presidenti dell’associazione regionale Comuni lombardi (ANCI Lombardia), dell’unione Province lombarde (UPL), della delegazione regionale dell’unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) ed il Presidente dell’unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) i Presidenti delle Province della Lombardia;
- c) il Sindaco del Comune di Milano;
- d) dieci Sindaci di Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
- e) dieci Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
- f) quattro Presidenti di Comunità montana;
- g) cinque Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- h) tre Rettori delle università lombarde designati dalla conferenza dei rettori.

Alle sedute partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente e gli Assessori regionali competenti per le materie trattate.

Sistema elettorale

I rappresentanti non di diritto degli enti locali sono eletti dalle corrispondenti assemblee convocate dall’ANCI e dall’UNCCEM, la votazione è a preferenza unica. Viene formata una graduatoria dei non eletti da cui attingere per eventuali sostituzioni.

Il comitato direttivo della Unioncamere elegge i rappresentanti delle autonomie funzionali e la conferenza regionale dei rettori elegge i tre rettori; anche in questi casi il voto è limitato ad uno.

I membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Compiti

La Conferenza formula proposte ed esprime pareri in ordine a progetti di legge e schemi di deliberazione attuativi della normativa regionale di attuazione del D.lgs. n.112/1998 nonché sul documento di programmazione finanziaria; è altresì sede di concertazione per la definizione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni ed individua criteri e modalità per l’esercizio dei poteri sostitutivi; promuove accordi tra Regione e autonomie locali e funzionali.

Termini di rilascio pareri

I pareri devono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Per motivate esigenze istruttorie il termine può essere interrotto fino all'acquisizione degli elementi utili.

Decorso inutilmente il termine, senza espressione del parere, la Giunta regionale prescinde dall'acquisizione dello stesso, con deliberazione motivata.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione legislativa.

Modalità operative

Il Presidente della Conferenza è eletto in seno alla stessa a maggioranza assoluta o, se questa non è raggiunta, tramite ballottaggio tra i due candidati più votati.

La Conferenza è convocata dal Presidente senza periodicità necessaria e anche su richiesta di un terzo dei componenti.

Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.

Approva un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Si avvale per i propri compiti del supporto di una segreteria composta da dipendenti regionali e da personale eventualmente distaccato degli enti locali.

Note

Con l'insediamento della Conferenza è abrogata la legge regionale 23 aprile 1998, n. 20 "Istituzione del Comitato di intesa Regione-Enti locali" organismo di carattere consultivo sui problemi e questioni concernenti gli enti locali, a composizione mista politica e tecnica.

Questo organismo non è più sostanzialmente attivo, anche perché le sue funzioni sono state assorbite, nella fase di predisposizione della proposta di legge attuativa del D.lgs. n.112/1998, dal Tavolo istituzionale con gli enti locali istituito dalla Giunta regionale (comunicazione del Presidente alla Giunta del 30 gennaio 1998), che ha svolto un'intensa istruttoria tecnico-politica.

REGIONE MARCHE

Riferimenti normativi

La L.R. 5 settembre 1992, n. 46 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale" disciplina all'art. 2 la Conferenza regionale delle autonomie, la quale si articola nelle Conferenze provinciali (art. 3), per assicurare il concorso degli enti locali nella formazione e nell'attuazione degli strumenti di programmazione.

La L.R. 20 febbraio 1995, n. 20 "Comitato d'Intesa Regione-Anci-Upi. Uncem- Aiccre – Lega delle autonomie locali" istituisce detto Comitato per favorire il concorso degli enti locali alla determinazione della politica regionale e al fine di rendere stabili i rapporti con le associazioni degli enti locali.

Composizione

La Conferenza regionale ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed è così composta:

- a) Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
 - b) Componenti dei comitati esecutivi delle Conferenze provinciali delle autonomie;
- Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali.

Le Conferenze provinciali delle autonomie hanno sede presso le Province, e sono così composte:

- a) Presidente della Giunta provinciale, che le presiede;
- b) Presidenti delle Comunità montane;
- c) Sindaci dei Comuni della Provincia.

Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri provinciali.

Sistema elettorale

I membri dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali sono eletti nel numero di 2 (oltre al Presidente della Provincia, membro di diritto) dai presidenti delle Comunità Montane e dai Sindaci dei Comuni della provincia con voto a preferenza unica.

Compiti

Ai sensi della legge istitutiva la Conferenza esprime parere obbligatorio e preventivo sulle indicazioni e osservazioni emerse nell'ambito delle conferenze provinciali relative al P.R.S., sui piani di settore, sul piano pluriennale di spesa, sui programmi e piani pluriennali degli enti locali.

Ai sensi del regolamento interno (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4351 del 18 ottobre 1993) la Conferenza è inoltre sentita in ordine alle proposte di legge relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, sugli atti di indirizzo nelle materie di competenze delle autonomie e sulle proposte di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale.

Termini di rilascio

I pareri devono essere resi entro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno ed anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le modalità operative sono disciplinate dal regolamento.

La Conferenza è supportata da un comitato tecnico formato da dirigenti e funzionari regionali e provinciali.

Note

La stessa L.R. n. 46/1992 prevede altresì un Comitato economico-sociale, a carattere consultivo, composto da rappresentanti delle categorie economiche (industria, artigianato, agricoltura, commercio, cooperative, lavoratori dipendenti) designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Comitato è consultato su P.R.S., piani regionali di settore, bilancio e quando è ritenuto opportuno; il parere deve essere reso entro venti giorni, in difetto si prescinde dall'acquisizione.

La proposta di legge attuativa del D.lgs. n. 112/1998, in via di approvazione, richiama la Conferenza e ne prevede l'allargamento alle Comunità Montane.

La Conferenza interviene sugli atti normalmente prima della loro approvazione da parte della Giunta regionale. Nell'esperienza concretamente effettuata la Conferenza ha svolto un ruolo efficace, anche di carattere propositivo.

Ne è previsto l'inserimento nel nuovo Statuto regionale in fase di elaborazione.

Il Comitato d'intesa di cui alla L.R. n. 20/1995 è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, dal Presidente del Consiglio regionale o da un consigliere da lui delegato, da tre rappresentanti dell'Anci, tre rappresentanti dell'Upi, due rappresentanti dell'Uncem, un rappresentante dell'Aiccre, un rappresentante della Lega delle Autonomie locali, designati dalle articolazioni regionali.

Il Comitato d'Intesa è convocato dal Presidente della Giunta regionale, almeno tre volte l'anno, anche su richiesta di una delle Associazioni rappresentate.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato si avvale di personale regionale.

REGIONE MOLISE

Riferimenti normativi

Nella proposta di legge “Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione e gli enti locali, in attuazione dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” l’art. 9 disciplina la Conferenza regionale delle Autonomie locali quale organo di confronto e di consultazione permanente sullo sviluppo e la costruzione del sistema integrato delle autonomie locali.

Composizione

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è formata da:

- a) l’Assessore regionale competente ai rapporti con gli Enti locali;
- b) i Presidenti delle Province o un Assessore da loro delegato;
- c) 1 Presidente di Comunità montana, designato dalla delegazione regionale dell’UNCCEM;
- d) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- e) 3 Sindaci designati dalla sezione regionale dell’ANCI;
- f) i Presidenti delle associazioni regionali di ANCI, UNCCEM e UPI.

Alle sedute sono invitati gli assessori regionali competenti nelle materie trattate ed i rappresentanti delle autonomie funzionali su argomenti connessi alle loro funzioni.

Sistema elettorale

I componenti la Conferenza sono di diritto oppure designati.

Compiti

La Conferenza formula proposte e pareri obbligatori sulle linee generali della normativa regionale concernente programmazione economica regionale, finanziaria, bilancio, enti locali, procedure e strumenti di raccordo tra i vari livelli di governo; sulle proposte di legge ed atti generali di conferimento di funzioni e risorse agli enti locali; sulle linee generali della riorganizzazione e mobilità del personale in relazione al trasferimento delle funzioni; sui criteri generali per la gestione ed erogazione dei servizi pubblici, e su ogni altro argomento ritenuto opportuno.

La Conferenza può essere sentita per proposte da avanzare in sede di Conferenza unificata; promuove intese per il coordinamento dell’esercizio delle competenze e l’ottimizzazione dei rapporti fra i vari enti e la Regione; collabora in attività di interesse comune.

Termini di rilascio pareri

Nessuna previsione in legge

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge

Modalità operative

La Conferenza nell'ambito della sua autonomia organizzativa approva un regolamento per il suo funzionamento e istituisce una Commissione competente ad esprimere pareri ed indirizzi sulla mobilità del personale e sul trasferimento delle risorse.

Il supporto tecnico, conoscitivo e valutativo è costituito da un Osservatorio permanente delle attività programmatiche e finanziarie della Regione e delle Autonomie locali.

Note

L'iter della proposta di legge è rimasto bloccato per la crisi della Giunta regionale e dovrebbe ora riprendere il suo corso.

REGIONE PIEMONTE

Riferimenti normativi

La L.R. 20 novembre 1998, n. 34 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi delle Regioni e degli Enti locali” disciplina all’art. 6 la Conferenza Permanente Regione-Enti locali quale organo di concertazione, cooperazione, coordinamento tra Regione e sistema delle autonomie.

Composizione

La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dai seguenti membri:

- a) Il Presidente della Giunta regionale, che la presiede senza diritto di voto;
- b) I Presidenti delle Province del Piemonte;
- c) I Sindaci delle città capoluogo di provincia;
- d) Otto Presidenti delle Comunità montane indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Comunità Montane;
- e) Due sindaci per ogni Provincia;
- f) Il Presidente di Unioncamere;
- g) I Presidenti delle delegazioni regionali di UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle Autonomie locali e della Consulta Regionale Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte.

Sistema elettorale

Per l’elezione dei membri non di diritto oppure designati (lett. e), il Presidente della Giunta regionale convoca con decreto in ciascuna Provincia due distinte assemblee composte dai Sindaci dei Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti e dai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti; ogni assemblea elegge un proprio rappresentante, con voto a preferenza unica sulla base di singole candidature presentate da almeno un quinto dei partecipanti all’assemblea stessa.

Compiti

La Conferenza esprime parere obbligatorio e di norma preventivo e formula proposte alla Giunta sui disegni di legge ed atti amministrativi a carattere generale relativi al conferimento di funzioni e di compiti amministrativi o concernenti riforme incisive del sistema delle Autonomie; esprime altresì pareri sulla semplificazione amministrativa.

Le Commissioni consiliari competenti possono richiedere il parere della Conferenza su proposte di legge ed atti amministrativi in materia di enti locali.

La Conferenza definisce d’intesa con la Giunta i parametri per la ripartizione tra gli enti dei fondi per le funzioni conferite, nonché la proposta di deliberazione consiliare relativa ai parametri per la stesura dell’annuale resoconto finanziario degli enti locali sull’esercizio delle funzioni conferite.

La Conferenza è altresì sentita dalla Giunta sulla individuazione delle risorse regionali finanziarie e strumentali destinate agli enti locali a seguito dei trasferimenti delle funzioni, nonché in caso di revoca delle funzioni delegate agli stessi enti locali.

Termini di rilascio pareri

I pareri devono essere espressi entro 20 giorni dalla richiesta e trasmessi entro 5 giorni alla Giunta, decorso inutilmente il termine se ne prescinde.

Qualora la Giunta non abbia richiesto il parere prima della trasmissione dell'atto in Consiglio regionale, quest'ultimo può richiedere direttamente detto parere.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

La Conferenza disciplina il proprio funzionamento con un regolamento approvato a maggioranza assoluta.

La Conferenza si articola in Comitati per materia integrati, qualora la Conferenza stessa ne ravvisi la necessità, dai rappresentanti delle Associazioni rappresentative o di organizzazione di categoria con lo specifico compito di svolgere le funzioni previste o rese necessarie dai Decreti legislativi in attuazione della L. n. 59/1997.

La Conferenza è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

Note

Le prime elezioni dei componenti della Conferenza si sono già svolte, registrando livelli di partecipazione difforni tra le varie zone.

Deve invece essere ancora insediata la Consulta regionale unitaria dei piccoli Comuni, il cui Presidente è componente della Conferenza.

Il primo insediamento della Conferenza è previsto nei prossimi mesi.

REGIONE PUGLIA

Non è al momento istituito alcun organismo permanente di raccordo con gli Enti locali.

La L.R. 13 agosto 1998, n. 28 "Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative." ha abrogato la L.R. 24 maggio 1985, n. 43 "Istituzione del Comitato d'intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunità montane della Puglia".

Tale comitato era di fatto inoperante.

La Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto sta esaminando l'ipotesi di prevedere l'istituzione, eventualmente anche con legge stralcio, di un organismo che sia rispondente alle finalità dell'art. 4 L. n. 59/1997.

REGIONE TOSCANA

Riferimenti normativi

La L.R. 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali", nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Statuto della Regione Toscana, ha istituito il Consiglio delle Autonomie locali, presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza degli enti locali al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione.

Il nuovo Statuto regionale, approvato dal Consiglio regionale l'11 novembre 1997 ed ancora in attesa della necessaria approvazione da parte del Parlamento, prevede, all'art. 66 il Consiglio delle Autonomie locali quale organo rappresentativo delle autonomie della Toscana, espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane.

Composizione

Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai seguenti cinquanta membri:

- a) Presidenti dell'ANCI regionale, dell'URPT e dell'UNCEM regionale;
- b) Presidenti di Provincia;
- c) Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- d) 13 componenti i Consigli comunali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- e) 12 componenti i Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- f) 2 Presidenti di Comunità montane.

Alle sedute possono partecipare con diritto di parola il Presidente della Giunta regionale, i componenti della stessa, nonché i consiglieri regionali.

Il regolamento interno, approvato a maggioranza dei componenti, prevede la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, di cinque consiglieri provinciali.

Sistema elettorale

In prima attuazione i componenti non di diritto sono stati designati dalle Associazioni rappresentative delle Autonomie locali, secondo criteri di rappresentatività politica e tenendo conto della rappresentanza territoriale e istituzionale.

A regime, la legge istitutiva prevede l'elezione sulla base di un regolamento elettorale che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Compiti

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio alla Commissione consiliare competente sulle proposte di legge che attengono al riparto delle competenze tra Regione ed Enti locali, ovvero tra Enti locali, o all'istituzione di enti regionali.

Il Consiglio può esprimere altresì osservazioni facoltative al Consiglio regionale su tutte le altre proposte di legge e sulle proposte di atti generali di programmazione.

Il nuovo Statuto prevede il parere obbligatorio anche sulla legge di bilancio e sul P.R.S.

Termini di rilascio pareri

I pareri obbligatori devono essere resi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto; fino allo scadere del termine la commissione consiliare non può presentare la relazione in aula. Decorso il termine senza espressione del parere si intende che il Consiglio delle Autonomie locali non ritiene di esprimerne alcuno.

Le osservazioni facoltative devono essere rese entro quindici giorni.

Effetti dei pareri

La legge vigente non contiene previsioni al riguardo.

Il nuovo Statuto prevede che, in caso di parere contrario del Consiglio delle Autonomie locali, la proposta deliberativa o legislativa possa essere approvata dal Consiglio regionale solo a maggioranza dei componenti.

Modalità operative

Il Consiglio delle Autonomie locali elegge, nella prima seduta e nel proprio seno, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, che deve essere rappresentativo di tutte le componenti istituzionali.

Un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina l'attività ed il funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti. Il regolamento interno dispone la presunzione del numero legale per la validità delle sedute, salvo richiesta di verifica da parte di un componente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il regolamento interno dispone che una componente istituzionale possa far risultare la propria opinione dissenziente.

Ogni componente dell'organismo esprime un voto. La funzione di componente non è delegabile. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Consiglio delle Autonomie locali si avvale di un apposito Servizio di assistenza tecnica composto da personale regionale e da eventuale personale comandato dagli Enti locali (attualmente non sussistente).

Note

Il Consiglio si è insediato nel luglio 1998 e si riunisce con cadenza abitualmente mensile. L'incidenza effettiva dei pareri e delle osservazioni espresse risulta elevata.

Con l'istituzione del Consiglio, il Consiglio regionale ha disposto che le consultazioni degli enti locali da parte delle commissioni consiliari siano tenute d'intesa con la presidenza dello stesso Consiglio delle Autonomie.

La L.R. n. 22/1998 dovrà essere rivista all'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale

Le leggi regionali attuative del d.lgs. n. 112/1998 (LL.RR. nn. 85, 87, 88/1998) hanno disposto che, per le materie di interesse degli enti locali e per la definizione dei livelli e delle modalità ottimali di esercizio delle funzioni, la giunta regionale attui la concertazione con le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, ferme restando le competenze del Consiglio delle Autonomie locali.

REGIONE UMBRIA

Riferimenti normativi

La L.R. 14 ottobre 1998, n. 34 "Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28" disciplina all'art. 15 il Consiglio delle Autonomie locali, istituito per assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale della Regione.

Composizione

Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:

- a) I presidenti delle Province;
- b) Tre consiglieri della Provincia di Perugia;
- c) Due consiglieri della Provincia di Terni;
- d) I sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) Dieci sindaci dei restanti Comuni, di cui sette della provincia di Perugia e tre della provincia di Terni, designati dall'ANCI regionale in base al criterio di rotazione annuale nell'incarico;
- f) Due presidenti delle Comunità montane, designati dall'UNCEM regionale.

Alle sedute partecipa il Presidente della Giunta regionale e l'assessore delegato agli enti locali.

Sistema elettorale

Oltre ai membri di diritto (Presidenti di Provincia e Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) ed a quelli (Sindaci dei restanti Comuni e due Presidenti Comunità Montane) designati dalle Associazioni rappresentative è prevista la presenza dei consiglieri provinciali eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato.

La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Compiti

Il Consiglio formula proposte e pareri alla Giunta regionale sugli schemi di legge relativi al conferimento di funzioni e di compiti amministrativi agli enti locali; sugli schemi di atti volti a favorire le forme associative e di cooperazione e sui criteri per l'esercizio del potere sostitutivo nei casi di mancata individuazione di forme associative; sulla definizione dei criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, personale e risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite; su quelli relativi alle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento; su forme e modi di partecipazione del sistema delle Autonomie alla programmazione regionale; sugli schemi dei bilanci (limitatamente alla verifica dell'adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni); sull'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni per i piccoli comuni.

In ordine a quest'ultima funzione, la stessa L.R. n. 34/1998 prevede che la Giunta regionale definisca la proposta di individuazione degli ambiti da presentare al Consiglio regionale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

Il Consiglio delle Autonomie locali trasmette alla Giunta regionale un rapporto annuale relativo allo svolgimento dei propri compiti di informazione, studio, consultazioni, raccordo con la Regione su problematiche di interesse del sistema delle autonomie locali.

Termini di rilascio pareri

I pareri e le proposte devono essere resi entro 20 giorni dall'invio degli atti. Stesso termine è previsto per le intese.

In difetto del parere la Giunta delibera in via definitiva.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge

Modalità operative

Il Consiglio, che ha sede presso la Giunta regionale, è presieduto con un sistema di turnazione semestrale dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni capoluogo.

Le sedute sono valide se vi è la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni richiedono la maggioranza dei presenti.

Le funzioni di componente del Consiglio delle Autonomie locali non sono delegabili.

Il funzionamento è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

Una segreteria tecnica, composta da personale regionale ed assegnato all'organismo con decreto del Presidente della Giunta, opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente del Consiglio delle autonomie locali; le spese del funzionamento della segreteria sono a carico del bilancio regionale.

Note

Il Consiglio si è formalmente insediato nel dicembre 1998 ed ha recentemente approvato il proprio regolamento interno.

La stessa L.R. n. 34/1998 prevede altresì Conferenze partecipative degli enti locali, in ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, per esprimere pareri e proposte sugli schemi di bilancio e sugli atti generali di programmazione.

REGIONE VENETO

Riferimenti normativi

La L.R. 3 giugno 1997, n. 20 (integrata con L.R. 7 aprile 1998, n. 9) "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e delega agli enti locali" al Titolo II disciplina la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione con i Comuni, Province ed altri enti locali, in osservanza dei principi statutari, della L. n. 142/1990, della L. n. 59/1997 e del principio di sussidiarietà di cui alla Carta europea delle autonomie locali.

Composizione

La Conferenza è composta da:

- a) Il Presidente della Regione o l'Assessore da lui delegato che la presiede;
- b) L'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;
- c) Due membri designati nel proprio seno dal Consiglio regionale;
- d) Due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
- e) Cinque rappresentanti designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI) di cui uno scelto fra gli amministratori dei comuni capoluogo di provincia, tre fra gli amministratori dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ed uno fra gli amministratori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- f) Un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani – Delegazione regionale del Veneto (UNCHEM);
- g) Tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie del Veneto.

Sistema elettorale

I rappresentanti del sistema delle autonomie locali sono tutti designati dalle Associazioni referenti.

Compiti

La Conferenza formula proposte e pareri sull'attuazione della L. n.142/1990 e sui rapporti con gli enti locali; su schemi di disegni e proposte di legge di delega o attribuzione di funzioni; sugli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e sui criteri per la ripartizione di fondi regionali agli enti locali per l'esercizio delle funzioni. Formula proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza Stato Regioni e Stato città ed al Comitato delle Regioni; formula altresì proposte sulla semplificazione e razionalizzazione di normative regionali concernenti gli enti locali.

Di queste proposte viene data comunicazione al Consiglio regionale.

Termini di rilascio pareri

Attualmente nessuna previsione in legge. E' all'esame una proposta di legge che introduce un termine di trenta giorni.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

**SCHEDE DI SINTESI DEGLI ORGANISMI DI RACCORDO REGIONE-ENTI LOCALI
ISTITUITI ED IN VIA DI ISTITUZIONE
(*Alberto Chellini – Caterina Orione*)**

B) Regioni a statuto speciale e Province autonome

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Riferimenti normativi

Nel disegno di legge regionale "Nuovo sistema delle autonomie nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" l'art. 6 disciplina il Consiglio delle Autonomie locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Composizione

Il Consiglio è composto da:

- a) I presidenti delle province;
- b) I sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) Quindici sindaci nominati dalle assemblee provinciali dei sindaci.

Sistema elettorale

Il sistema elettorale per i membri non di diritto prevede che i sindaci, esclusi quelli dei Comuni capoluogo, riuniti in assemblee provinciali convocate dal Sindaco del Comune più popoloso, eleggano con voto limitato ad uno, a scrutinio palese, ed a maggioranza di voti validi, i quindici membri in numero differenziato per ogni provincia con la ulteriore previsione (ad esclusione di Trieste) della presenza di Sindaci (due per le Province Pordenone ed Udine, uno per la Provincia di Gorizia) di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; per quanto riguarda i comuni totalmente montani, questi devono essere rappresentati da un Sindaco eletto nella Provincia di Pordenone e da due eletti nella Provincia di Udine.

Compiti

Il Consiglio, oltre a compiti di sollecitazione, di esame, di proposta e segnalazione su tematiche di interesse generale per il sistema delle autonomie, può esprimere pareri su progetti di legge presentati al Consiglio regionale riguardanti gli enti locali ed anche su provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale ai fini di assicurare la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale, convoca il Consiglio delle autonomie locali, anche su richiesta dello stesso, a riunioni in cui sono trattati la promozione di intese ed accordi, il coordinamento della programmazione regionale e locale ed il raccordo con altri soggetti anche privati che gestiscano funzioni o servizi di pubblico interesse in ambito regionale, determinazione e ripartizione di risorse finanziarie agli enti locali, disegno di legge finanziaria, bilancio e piano di sviluppo (la convocazione in questi casi è obbligatoria).

Termini di rilascio pareri

I pareri su proposte di legge devono essere resi entro 15 giorni dal ricevimento; per i provvedimenti amministrativi il termine è fissato dalla Giunta. L'assenso per le intese, previste in legge regionale, deve essere definito entro trenta giorni dalla richiesta, in difetto la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata. In caso di urgenza la Giunta provvede senza l'osservanza delle regole procedurali, e sottopone nei successivi quindici giorni al Consiglio il provvedimento.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

Il Consiglio definisce tempi e modi dei propri lavori con regolamento adottato a maggioranza assoluta.

La normativa istitutiva prevede che le sedute del Consiglio possano aver luogo presso la sede di qualsiasi ente locale.

Le funzioni di segreteria tecnica del Consiglio sono svolte dall'Ufficio dell'ente locale presso la cui sede si svolgono le sedute. L'invio degli atti al Consiglio è assicurato dalle Segreterie generali del Consiglio e della Giunta regionale.

I componenti del Consiglio, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicepresidenti o vice sindaci.

Alle riunioni della Commissione Permanente del Consiglio regionale e dei Comitati Dipartimentali dell'Amministrazione regionale, qualora si esaminino argomenti di interesse per gli enti locali, è invitato un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali.

Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico degli enti rappresentati, la Regione può concorrere alle spese fino al 50%.

Note

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Giunta previo accordo con l'ANCI, nell'intesa di apportare al testo, nell'iter successivo, le eventuali opportune modifiche anche tenendo conto dei pareri tecnici degli uffici.

REGIONE SARDEGNA

La legislazione regionale non prevede alcun organismo permanente di raccordo fra Regioni ed Enti locali.

REGIONE SICILIA

Riferimenti normativi

La L.R. 7 marzo 1997, n. 6 "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione delle spese ed altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul Bilancio della Regione" istituisce la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali siciliane, con compiti di informazione, consultazione e raccordo con il Governo regionale.

Per la composizione, le competenze ed il funzionamento della Conferenza la legge rinvia ad un regolamento emanato dal Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali.

Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni, ma ciò non è ancora avvenuto

Fino all'effettivo insediamento della Conferenza, le sue funzioni sono svolte da un Coordinamento Regione-Enti locali.

Il d.d.l. n. 803 approvato in Giunta il 30.9.98 ed ora all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana amplia le attribuzioni della Conferenza.

Composizione

La composizione della Conferenza è rinviata al regolamento.

Il Coordinamento Regione – Autonomie locali, che opera in via transitoria, è così composto:

- a) Il Presidente della Regione;
- b) L'Assessore regionale per gli enti locali;
- c) L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
- d) I sindaci dei comuni capoluoghi di provincia
- e) I presidenti delle province regionali;
- f) Il Presidente dell'ANCI Sicilia,
- g) Il Presidente dell'Unione regionale province siciliane
- h) I Presidenti delle Associazioni delle autonomie locali più rappresentative.

Sistema elettorale

I componenti del Coordinamento sono di diritto o designati.

Per la Conferenza disporrà il regolamento.

Compiti

La Conferenza ha compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo della Regione incidenti sulle funzioni esercitate dalle autonomie locali.

L'art. 2 del d.d.l. n. 803 prevede che l'organismo esprima parere su progetti di legge in materia di enti locali, su progetti od atti di legge connessi al conferimento di funzioni, ripartizione di risorse finanziarie, atti di indirizzo e coordinamento, direttive al sistema delle Autonomie locali.

Termini di rilascio pareri

Nel d.d.l. n. 803 si prevede che il termine per l'espressione del parere è di 30 giorni dalla richiesta; decorso infruttuosamente il termine, la Regione può prescindere dall'acquisizione.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

Sono rinviate al regolamento.

Note

Il citato d.d.l. n. 803 è in corso di riesame da parte della nuova Giunta regionale. Non sembrano delinearsi innovazioni sui profili che riguardano la Conferenza.

Il Coordinamento fino ad ora ha lavorato esclusivamente sul regolamento di attuazione.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

La Regione, che ha competenza solo ordinamentale in materia di Comuni, non ha istituito alcun organismo permanente di raccordo tra questi e la Regione stessa.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La legislazione provinciale non prevede alcun organismo permanente di raccordo fra Provincia e Comuni.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Riferimenti normativi

Non vi sono norme provinciali che prevedano organismi di raccordo a carattere generale con gli enti locali.

In materia finanziaria la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" disciplina agli artt. 22 e 23 la rappresentanza unitaria dei Comuni, di cui all'art. 81 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale organismo di confronto con il Presidente della Giunta provinciale per concordare i mezzi finanziari da trasferirsi ai Comuni per il raggiungimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni stabiliti dalle leggi.

Composizione

La rappresentanza è così composta:

- a) Sindaco del Comune di Trento;
- b) Sindaco del Comune di Rovereto;
- c) Presidente della sezione provinciale ANCI o suo delegato;
- d) Presidente della sezione provinciale UNCCEM, o suo delegato;
- e) 8 Sindaci dei Comuni della Provincia.

Sistema elettorale

Tre dei Sindaci di cui alla lettera e) sono eletti dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia in collegio unico, in un'unica votazione e con voto limitato ad uno; i restanti cinque Sindaci sono eletti dalla stessa assemblea, in distinti collegi formati dai sindaci suddivisi in categorie, in relazione alla dimensione demografica: Comuni con popolazione fino a 500 abitanti, da 501 a 1000 abitanti, da 1001 a 2000 abitanti, da 2001 a 5000, da 5001 a 20.000 abitanti. Ogni collegio elegge 1 rappresentante.

Compiti

La rappresentanza unitaria dei Comuni esprime obbligatoriamente osservazioni sulla proposta della Giunta provinciale concernente la determinazione dell'entità dei fondi provinciali da trasferire ai Comuni per il fondo perequativo ed il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali.

Termini di rilascio pareri

Le osservazioni devono essere espresse entro trenta giorni e la Giunta provinciale si pronuncia espressamente su di esse.

Effetti dei pareri

Qualora la rappresentanza unitaria esprima dissenso sulla proposta formulata dalla Giunta provinciale, questa promuove un incontro con essa; se il dissenso permane e non è possibile raggiungere un accordo, le motivazioni di entrambe le parti sono riportate in apposito verbale che viene allegato al disegno di legge presentato al Consiglio che determina l'assegnazione dei mezzi finanziari.

Modalità operative

La rappresentanza unitaria è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Riferimenti normativi

La L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" nella parte III "Rapporti tra Regione ed enti locali" disciplina al titolo I il Consiglio permanente degli enti locali, per favorire la partecipazione delle autonomie alla politica regionale.

Composizione

Il Consiglio permanente degli enti locali è composto da:

- a) Sindaci dei Comuni;
- b) Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta.

Sistema elettorale

Tutti i componenti sono membri di diritto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il proprio presidente.

Compiti

Il Consiglio esprime parere su tutti i disegni di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali e su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale; formula proposte su argomenti ed iniziative di interesse generale per gli enti locali e può rivolgere istanze all'Amministrazione regionale la quale è tenuta a dare risposta.

Il Consiglio, al fine di contribuire ai processi decisionali della Regione, partecipa a riunioni presiedute e convocate dal Presidente della Giunta regionale (anche su richiesta del Consiglio stesso) per promuovere intese e accordi; per il coordinamento della programmazione regionale e comunale; per la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali; per definire iniziative volte al miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali e altre forme collaborative.

Le riunioni sono obbligatorie per l'esame del disegno di legge finanziaria e di bilancio.

Termini di rilascio pareri

I pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorso il termine il parere si intende favorevole.

L'assenso per le intese deve pervenire entro trenta giorni, in difetto la Giunta procede con deliberazione motivata.

In caso di motivata urgenza la Giunta può prescindere dall'assenso, salvo sottoporre il provvedimento adottato all'esame del Consiglio nei successivi quindici giorni.

Effetti dei pareri

Nessuna previsione in legge.

Modalità operative

Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, approva a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e organizzazione; il supporto tecnico è fornito da personale degli enti.

L'organismo è costituito ed insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura comunale.

Note

Il Consiglio non è stato ancora insediato.